

JPMorgan Chase Bank N.A. succursale di Milano / J.P. Morgan SE (Commercial & Investment Bank, Divisione Treasury Services)

Piano di sostituzione degli indici di riferimento

Articolo 28(2) del Benchmarks Regulation; articolo 118-*bis* del Testo unico bancario.

V. 1.1 – Agosto 2025

1 Contesto legislativo e finalità del documento

L'articolo 28, paragrafo 2, del Benchmarks Regulation¹ prevede che le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento² redigano e mantengano solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici di riferimento alternativi per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali è stata sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide.

L'articolo 118-*bis* del Testo unico bancario³ attua questo regime disciplinando le modalità con cui tali piani devono essere pubblicati, aggiornati e comunicati alla clientela dalle banche. Inoltre, ha introdotto l'obbligo per le banche di assicurarsi che i propri contratti includano clausole di *fallback* che consentano di individuare le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto (di seguito, le "**clausole di fallback 118-*bis***").

Il presente documento definisce pertanto il Piano di sostituzione degli indici di riferimento (di seguito il "**Piano**") adottato dalla divisione Treasury Services ("**TS**") della Commercial & Investment Bank di J.P. Morgan⁴ per adempiere a tali requisiti normativi.

2 Ambito di applicazione

L'articolo 118-*bis* fa parte delle "norme sulla trasparenza bancaria" e ricava il suo ambito di applicazione dalle medesime, in quanto si applica ai contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del Testo unico bancario (e non solo a quelli espressamente coperti dal Benchmarks Regulation)⁵. A sua volta, l'ambito di applicazione del Titolo VI copre le attività svolte dalle istituzioni finanziarie "in Italia"⁶.

¹ Per Benchmarks Regulation (o EU BMR) si intende il Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e successive modifiche.

² Vale a dire, un indice di riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento.

³ Per Testo unico bancario si intende il D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e successive modifiche.

L'articolo 118-*bis* è stato introdotto con il D.Lgs. n. 207 del 7 dicembre 2023. La relativa attuazione è prevista entro il 10 gennaio 2025.

⁴ Altre divisioni di J.P. Morgan potrebbero aver adottato differenti piani di sostituzione degli indici di riferimento.

⁵ Di conseguenza, l'articolo 118-*bis* non si applica alle operazioni e ai servizi esclusi dalle norme sulla trasparenza bancaria, anche se questi possono comunque rientrare nell'obbligo di pubblicazione del piano ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del Benchmarks Regulation. Ad esempio, le operazioni e i servizi esclusi comprendono quelli svolti nella prestazione di servizi/attività di investimento o nel collocamento di prodotti finanziari con finalità di investimento, quali obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati e pronti contro termine.

⁶ Per stabilire quando un'attività o un servizio bancario è svolto "in Italia", si richiamano le indicazioni e le disposizioni pubblicate nel corso del tempo dalla Banca d'Italia nelle sue Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare 285/2013) e/o nel Provvedimento del 29 luglio 2009 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e sulla correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. In base a queste normative, in via generale (pur con alcune sfumature da considerare) le attività e i servizi bancari si considerano svolti "in Italia" laddove siano forniti a clientela

Su tale base, il Piano intende applicarsi ai prodotti di TS messi a disposizione da JPMorgan Chase Bank N.A., succursale di Milano e da J.P. Morgan SE (collettivamente, “**JPM**”) in Italia, laddove regolate ai sensi del Titolo VI del Testo unico bancario e le cui condizioni economiche si rifanno a un indice di riferimento.

3 Piano di fallback

3.1 Rilevamento dei c.d. Benchmark Events

JPM monitora regolarmente la disponibilità degli indici utilizzati come indici di riferimento nei contratti con la clientela, per individuare eventuali “variazioni sostanziali” o “cessazioni” (ciascuna ipotesi definita come un “**Benchmark Event**”) che farebbero scattare l’attivazione del Piano.

Ai fini del presente Piano:

- 3.1.1** Per “cessazione” si intende la cessazione permanente del calcolo, della determinazione o della fornitura dell’indice di riferimento da parte del relativo amministratore, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:
- (i) laddove l’amministratore dell’indice di riferimento, o la relativa autorità di vigilanza, annunci pubblicamente di aver cessato o che cesserà di fornire tale indice permanentemente o per un tempo indefinito e, in quel momento, non c’è un amministratore succedente che continui a fornire tale indice;
 - (ii) laddove l’amministratore dell’indice di riferimento, o la relativa autorità di vigilanza, annunci pubblicamente che l’indice non può più essere utilizzato;
 - (iii) laddove l’autorità di vigilanza dell’amministratore dell’indice di riferimento annunci pubblicamente che la fornitura dell’indice è stata o sarà interrotta permanentemente o per un tempo indefinito;
 - (iv) laddove l’autorità di vigilanza dell’amministratore dell’indice di riferimento annunci o pubblici informazioni in cui afferma che, a suo avviso, l’indice non è o, a partire da una data futura specificata, non sarà più rappresentativo del mercato sottostante e della realtà economica che intende misurare e che tale rappresentatività non sarà ripristinata (secondo tale autorità);
 - (v) laddove l’amministratore dell’indice di riferimento, o la relativa autorità di vigilanza, annunci pubblicamente che tale amministratore è insolvente; oppure sia pubblicata un’ordinanza, decreto, notifica o istanza (indipendentemente dalla denominazione utilizzata) da parte di, o depositata presso, un organo giurisdizionale, un gestore di una sede di negoziazione, un’autorità di vigilanza o un analogo organo amministrativo, normativo o giudiziario che indichi ragionevolmente che l’amministratore dell’indice di riferimento è insolvente; a condizione che, in tal caso, in quel momento non vi sia un amministratore succedente che continui a fornire l’indice; o
 - (vi) il verificarsi di qualsiasi altro caso o circostanza per i quali la normativa di volta in volta vigente (incluso, a titolo esemplificativo, il Benchmarks Regulation) preveda la designazione di un indice sostitutivo, anche se

stabilita/residente in Italia a seguito di un’iniziativa commerciale ad essa rivolta, indipendentemente dalla sede della banca in cui l’attività è registrata nei libri contabili.

l'indice di riferimento non è soggetto a sostituzione da parte dell'amministratore o della relativa autorità di vigilanza;

3.1.2 per "variazione sostanziale" si intende una modifica della metodologia, della formula o di altri mezzi di calcolo, determinazione o fornitura dell'indice di riferimento apportata dal relativo amministratore, per la quale l'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del Benchmarks Regulation richiederebbe l'avvio di una procedura di consultazione, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:

- (i) una variazione del tipo di dati di input (ad esempio, i tipi di controparte),
- (ii) variazioni significative della metodologia di determinazione (ad esempio, eliminazione o aggiunta di livelli a cascata);
- (iii) una variazione delle scadenze in cui viene pubblicato l'indice;
- (iv) una variazione legate alla potenziale interruzione di un indice di riferimento, compresi gli accordi per la transizione verso un nuovo indice;
- (v) una variazione che influisce sulla capacità di uno stakeholder di utilizzare l'indice di riferimento nella modalità stabilita.

Si fa comunque presente che, qualora un indice di riferimento sia solo temporaneamente non disponibile, JPM lo sostituirà in conformità alle disposizioni del pertinente contratto, e solo per il periodo in cui l'indice non è disponibile.

3.2 Azioni intraprese a fronte di un Benchmark Event

Nel momento in cui venisse a conoscenza di un Benchmark Event attuale o imminente rispetto ad un indice utilizzato nei contratti con i clienti (ad esempio, a seguito di un annuncio da parte dell'amministratore dell'indice o della relativa autorità di vigilanza), JPM si adopererà per intraprendere le azioni necessarie a garantire una transizione ordinata dall'indice esistente all'indice risultante (così come modificato dal Benchmark Event), oppure a un indice alternativo.

In particolare, le unità aziendali di JPM che utilizzano l'indice di riferimento, TS inclusa, con il supporto e il coordinamento delle funzioni di Risk Management, Legal e Compliance, avvalendosi del supporto della funzione Treasury, provvederanno ad attuare le azioni riportate di seguito:

- (i) condurre una valutazione qualitativa per determinare l'impatto del Benchmark Event sulle attività con i clienti, nonché l'impatto su i contratti, i clienti, le operazioni, la tecnologia e i sistemi interessati;
- (ii) esaminare la normativa applicabile e/o le linee guida di settore pubblicate in relazione al Benchmark Event e le prassi di mercato rilevanti;
- (iii) valutare l'impatto sulla documentazione dei contratti interessati;
- (iv) utilizzare l'indice di riferimento modificato secondo l'approccio descritto nel successivo paragrafo 3.3 e/o individuare un indice alternativo appropriato ("**Benchmark Sostitutivo**") sulla base dei criteri e delle procedure descritte nel successivo paragrafo 3.4;
- (v) definire una tempistica, con le relative fasi, per l'implementazione delle variazioni sostanziali dell'indice di riferimento o per l'adozione del Benchmark Sostitutivo, promuovendo un processo di sostituzione ordinato;

- (vi) informare i clienti e le controparti delle variazioni sostanziali o della cessazione dell'indice di riferimento, in relazione ai contratti interessati, e della relativa sostituzione, fornendo loro i dettagli dei contatti a cui fare riferimento in caso di domande;
- (vii) predisporre le misure necessarie nel caso in cui il cliente eserciti il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 3, del Testo unico bancario.

3.3 Variazione sostanziale di un indice di riferimento

Ove venga apportata una variazione sostanziale a un indice di riferimento in conformità alla procedura sviluppata dal suo amministratore ai sensi dell'articolo 28(1) del Benchmarks Regulation⁷, JPM:

- 3.3.1 applicherà la clausola di *fallback* 118-*bis* (o altra clausola di *fallback* applicabile, a seconda dei casi) presente nei propri contratti con la clientela, al fine di continuare a utilizzare l'indice così come modificato o di applicare l'eventuale Benchmark Sostitutivo ivi identificato;
- 3.3.2 se è presente una clausola di *fallback* 118-*bis* e questa richiama il presente Piano, JPM considererà i criteri indicati nel successivo paragrafo 3.4, incluse eventuali prassi di mercato. In particolare, se le indicazioni regolamentari, l'amministratore dell'indice o la relativa autorità di vigilanza dovessero raccomandare o identificare uno specifico indice come Benchmark Sostitutivo dell'indice di riferimento soggetto a variazioni sostanziali, JPM adotterà l'indice raccomandato come Benchmark Sostitutivo. Altrimenti, JPM continuerà ad usare l'indice di riferimento così come modificato;
- 3.3.3 nel caso in cui l'accordo con il cliente non preveda una clausola di *fallback* o includa una clausola di *fallback* diversa da una clausola di *fallback* 118-*bis*, JPM procederà come indicato al precedente paragrafo 3.3.2. Qualora JPM decidesse di adottare un Benchmark Sostitutivo, procederà in conformità ai termini della clausola di *fallback* applicabile (se presente), richiedendo, ove necessario, il consenso del cliente e/o, ove applicabile, delle altre parti contrattuali.

In ogni caso, se la variazione sostanziale dell'indice di riferimento dovesse comportare un trasferimento di valore a favore di una parte, lo spread (positivo o negativo a seconda del tipo di attività) del tasso d'interesse potrà essere adeguato al fine di neutralizzare tale potenziale trasferimento di valore.

3.4 Cessazione definitiva di un indice di riferimento e identificazione del Benchmark Sostitutivo

In caso di cessazione di un indice di riferimento, JPM adotterà il Benchmark Sostitutivo eventualmente identificato nelle clausole di *fallback* 118-*bis* incluse nei contratti con i clienti. Se nel contratto non è identificato alcun Benchmark Sostitutivo, JPM individuerà un opportuno indice alternativo in base ai criteri delineati nel presente Piano.

Fermo restando quanto previsto nel relativo/i contratto/i, il Benchmark Sostitutivo sarà applicato a partire dalla data, a seconda dei casi, in cui la cessazione avrà efficacia, in cui l'indice di riferimento cesserà di essere pubblicato o diventerà altrimenti indisponibile, o

⁷ In relazione alle azioni da intraprendere in caso di variazioni o cessazione di un indice di riferimento. Ad esempio, per quanto riguarda l'EURIBOR, JPM avrebbe fatto riferimento al documento "*Benchmarks Changes and Cessation Policy*" pubblicato dall'Istituto europeo dei mercati monetari (European Money Markets Institute – EMMI) a questo [link](#).

cesserà di essere rappresentativo del mercato sottostante e della realtà economica che intende misurare, salvo sia diversamente indicato nella notifica inviata ai clienti interessati ai sensi del paragrafo 3.5.

Nella preparazione, nel monitoraggio e nella revisione periodica del presente Piano, JPM si propone di individuare in anticipo un'alternativa adeguata per ciascun indice di riferimento utilizzato, ove possibile e opportuno sulla base del quadro normativo, della prassi di mercato, delle condizioni di mercato, della tecnologia e dei sistemi vigenti in tale momento. I Benchmarks Sostitutivi individuati in anticipo sono riportati nella tabella del paragrafo 3.4.33.4.2.⁸

Tuttavia, non è sempre possibile individuare in anticipo indici alternativi per tutti gli indici da includere nel Piano. Nel caso in cui, per un indice di riferimento specifico, non venga individuato in anticipo un Benchmark Sostitutivo, al verificarsi di un Benchmark Event per tale indice di riferimento, JPM individuerà un Benchmark Sostitutivo utilizzando i criteri indicati nel successivo paragrafo 3.4.33.4.1. Ove possibile, JPM consulterà l'amministratore dell'indice di riferimento.

3.4.1 Criteri per l'individuazione del Benchmark Sostitutivo

Nell'individuazione di possibili indici alternativi, JPM considererà:

- (i) eventuali designazioni effettuate dall'amministratore dell'indice di riferimento, eventualmente a seguito della procedura sviluppata ai sensi dell'articolo 28(1) del Benchmarks Regulation;
- (ii) eventuali designazioni effettuate a norma di legge o regolamento (inclusi i Benchmark Sostitutivi individuati dalla Commissione europea o da un'autorità nazionale competente ai sensi degli articoli 23-ter o 23-quater del Benchmarks Regulation);
- (iii) eventuali raccomandazioni pubblicate dall'amministratore dell'indice di riferimento, dalla relativa autorità di vigilanza, dalla banca centrale rilevante o da un'altra autorità o organo competente, o da un eventuale gruppo di lavoro/comitato ufficialmente nominato o incaricato a tal fine dall'amministratore o da un'altra autorità o organo;
- (iv) la conformità del potenziale indice alternativo ai requisiti stabiliti dal Benchmarks Regulation e la sua idoneità a misurare il mercato e la realtà economica sottostante;
- (v) la presenza degli indici e/o del loro amministratore nel registro tenuto dall'ESMA ai sensi dell'articolo 36 del Benchmarks Regulation;
- (vi) le indicazioni e le previsioni pubblicate dalle associazioni di categoria (ad esempio ISDA o LMA), ove possibile e opportuno considerata la natura delle attività svolte da TS;
- (vii) vigenti prassi di mercato, la tecnologia e i sistemi disponibili;
- (viii) l'attuabilità della sostituzione senza ritardi ingiustificati;

⁸ Qualora l'evoluzione delle condizioni e prassi di mercato e/o circostanze impreviste non consentono di adottare un indice di riferimento sostitutivo precedentemente individuato nel presente Piano, JPM modificherà il Piano di conseguenza, specificando le ragioni per cui l'indice non è più una valida alternativa a quello in via di cessazione e dettagliando gli elementi che portano a una soluzione diversa.

- (ix) la coerenza con l'indice di riferimento originario in termini di natura, struttura, caratteristiche e diffusione sul mercato;
- (x) l'affinità del Benchmark Sostitutivo con le caratteristiche dei prodotti e servizi legati all'indice di riferimento originario.

3.4.2 Tabella degli indici di riferimento e Benchmarks Sostitutivi per i prodotti e servizi oggetto del presente piano

Indice di riferimento originario	Amministratore	Benchmark Sostitutivo	Amministratore
SONIA – Sterling Overnight Index Average	Bank of England	BOE – Bank of England Base Rate	Bank of England
BOE – Bank of England Base Rate	Bank of England	SONIA – Sterling Overnight index average reference rate	Bank of England
SOFR - Secured Overnight Financing Rate	Federal Reserve Bank of New York	EFFR – Effective Federal Funds Rate	Federal Reserve Bank of New York
EFFR – Effective Federal Funds Rate	Federal Reserve Bank of New York	SOFR – Secured Overnight Financing Rate	Federal Reserve Bank of New York
ECB Deposit facility rate	Banca Centrale Europea	ESTR – Euro short-term rate	Banca Centrale Europea
ESTR – Euro short-term rate	Banca Centrale Europea	ECB Deposit facility rate	Banca Centrale Europea
Bank of Canada policy interest rate (anche detto “target for overnight rate”)	Bank of Canada	Bank of Canada Prime Rate	Bank of Canada
Bank of Canada Prime Rate	Bank of Canada	Bank of Canada policy interest rate (anche detto “target for overnight rate”)	Bank of Canada

3.4.3 Applicazione dell'Adjustment Spread

Nell'ambito di adozione di un Benchmark Sostitutivo, JPM valuterà se sia opportuno adottare un aggiustamento ad un qualsiasi spread (positivo o negativo) applicato al benchmark originario (l'“**Adjustment Spread**”). La valutazione sull'opportunità di tale aggiustamento resterà a esclusiva discrezione di JPM, fermo restando quanto previsto dal presente Piano.

Per quanto possibile, tale *Adjustment Spread* avrà lo scopo di neutralizzare l'eventuale trasferimento di valore o impatto economico negativo sulle parti risultante dalla transizione, mirando all'equivalenza economica tra l'indice di riferimento originario e il corrispondente Benchmark Sostitutivo.

Per determinare l'*Adjustment Spread*, JPM in prima istanza considererà l'applicazione di una metodologia di aggiustamento basata sul valore mediano del differenziale osservato su un periodo di cinque anni. L'*Adjustment Spread* sarà quindi pari a (i) lo spread applicato al benchmark originale; maggiorato o diminuito, a seconda dei casi, da (ii) la mediana della differenza giornaliera tra i valori dell'indice di riferimento cessato e del Benchmark Sostitutivo su un periodo di riferimento di cinque anni o, se più breve, sul periodo di pubblicazione più breve del Benchmark Sostitutivo.

In ogni caso, JPM terrà conto di eventuali indicazioni che potranno essere fornite nell'annuncio del Benchmark Event da parte dell'amministratore o della relativa autorità di vigilanza, o che venga rilasciata da gruppi di lavoro o associazioni di categoria.

3.5 Informazioni alla clientela

Fermo restando quanto previsto nel relativo/i contratto/i, entro trenta (30) giorni dalla data di efficacia di una variazione sostanziale o di una cessazione permanente di un indice di riferimento, JPM invierà una comunicazione specifica alla clientela interessata. Tale comunicazione fornirà ai clienti informazioni sui tempi e sulle modalità di modifica della clausola di calcolo del tasso di interesse concordata contrattualmente, incluso il passaggio al Benchmark Sostitutivo (se applicabile), in base alle clausole di *fallback* 118-bis applicabili e alle disposizioni del presente Piano.

La comunicazione informerà inoltre i clienti del loro diritto di recesso entro due (2) mesi dalla ricezione della comunicazione, specificando i costi e le procedure ad esso correlati e tenendo conto anche delle disposizioni del relativo contratto.

4 Monitoraggio e aggiornamento del Piano

Il business di TS di JPM monitorerà regolarmente la validità del Piano. In caso di modifiche normative, eventi di mercato, prassi di mercato, evoluzioni di tecnologia e/o di sistemi, cambiamenti organizzativi o introduzione di nuovi indici a cui sono collegati i prodotti e i servizi di JPM, JPM valuterà se è necessario un aggiornamento del Piano. In ogni caso, il Piano sarà rivisto con cadenza minima annuale per garantirne l'allineamento con gli sviluppi del settore e della normativa.

Gli aggiornamenti del Piano saranno comunicati ai clienti con la massima tempestività, ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico bancario, e come minimo una volta all'anno.